



# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto denominato "CYBER RISKS" ("Prodotto" o "Contratto")

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Società Europea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Corso Como 17, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/859001. Il sito internet della Compagnia è: [www.axaxl.it](http://www.axaxl.it); l'indirizzo email è: [xlcatlinitalia.info@xlcatlin.com](mailto:xlcatlinitalia.info@xlcatlin.com), l'indirizzo di posta elettronica certificata è: [xlinsurance@legalmail.it](mailto:xlinsurance@legalmail.it).

La denominazione della Compagnia è XL Insurance Company SE, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin, 2 D02 VK30, telefono [+353 1 607 5300](tel:+35316075300), indirizzo internet [axaxl.com](http://axaxl.com). Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Corso Como 17, Milano, Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00027. La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento; è vigilata nel paese di origine dalla Central Bank of Ireland (CBI).

L'ammontare del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti nello stato membro d'origine, è di Euro 857.889.000, di cui Euro 259.157.000 di capitale sociale ed Euro 1.101.007.000 di versamenti in conto capitale. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia ([xlcatlin.com/insurance/about-us/our-companies/xlicse](http://xlcatlin.com/insurance/about-us/our-companies/xlicse)), dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.

Al Contratto si applica la legge italiana.


## Che cosa è assicurato?


Il Prodotto assicura tutte le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata contro gli assicurati, come previsti nelle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica basata sull'asserita commissione di un atto illecito.


## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


**OPZIONI CON PAGAMENTO ADDIZIONALE DI PREMIO**


<b>Periodo Opzionale di Notifica</b>	<i>Qualora il Contraente non rinnovi il presente Prodotto, avrà diritto, a fronte del pagamento del premio addizionale stabilito nella Scheda di Polizza, ad una estensione della copertura prestata dal presente Prodotto per qualunque Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante il periodo opzionale di notifica stabilito nella Scheda di Polizza, ma solo con riferimento ad Atti illeciti o Atti illeciti relativi a rapporti di lavoro asseritamente o effettivamente commessi in tempo antecedente la data di scadenza del Periodo di copertura indicato nella Scheda di Polizza. La stipula da parte della Società o degli Assicurati di una nuova copertura assicurativa per lo stesso rischio, a prescindere dalle condizioni e limiti della stessa, determina il venir meno del diritto al periodo opzionale di notifica.</i>
<b>Nuove società controllate e cessazione di una società controllata</b>	<i>Nelle ipotesi di operazioni (o della serie di operazioni) descritte nelle Condizioni di Assicurazione, l'ente, le attività, le Società controllate o le passività create, acquisite o assunte eccedono il quaranta (40) per cento delle attività complessive consolidate della Società come evidenziate nel bilancio certificato più recente della stessa, la copertura prestata dal presente Prodotto per le Perdite derivanti da Richieste di risarcimento per Atti illeciti o Atti illeciti relativi a rapporti di lavoro successivi alla data della operazione sarà efficace per una durata di novanta (90) giorni dalla data dell'operazione. Trascorsi novanta (90) giorni la copertura sarà prestata alla sola condizione che l'Assicuratore riceva una richiesta scritta di copertura completa delle informazioni ritenute da questi indispensabili convenga di prestare tale copertura aggiuntiva ai termini, condizioni, esclusioni e con il premio addizionale che ritenga appropriati.</i>

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	<p><i>Il Prodotto non copre:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perdite, perdite di profitto, domande di estorsione, sanzioni regolamentari, spese operative, costi di difesa o altra perdita patrimoniale diretta, compensi professionali o spese in generale sostenute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per effetto di migliorie, pratica commerciale scorretta, responsabilità contrattuale, atti dolosi, garanzie finanziarie, diritti di licenza e royalties, brevetti e segreti commerciali, inquinamento, azione di un'autorità di vigilanza, casi di applicazione della "sanction limitation and exclusion clause" etc</li> </ul>

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<p><i>La Polizza prevede un Massimale aggregato per le coperture elencate in Scheda di copertura</i></p>	


 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> <i>Il Contraente/Assicurato deve fare denuncia scritta del Sinistro non appena possibile dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.</i></p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>L'assicurato può contattare per assistenza la società Crawford nei casi previsti dal Contratto.</i></p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <i>Non vi sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</i></p> <p><b>Prescrizione:</b> <i>I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</i></p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p><i>Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</i></p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p><i>La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato ai sensi e ai termini di quanto previsto dal Contratto</i></p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p><i>Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.</i></p> <p><i>I mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge di riferimento.</i></p>
<b>Rimborso</b>	<p><i>Il contraente ha diritto al rimborso del premio nei casi previsti dalla legge</i></p>


 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p><i>Il Prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza.</i></p> <p><i>La Polizza non prevede periodi di carenza.</i></p> <p><i>L'assicurazione può cessare, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente o l'Assicurato fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.</i></p>




<b>Sospensione</b>	N/A
--------------------	-----

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p><i>L'Assicuratore non potrà recedere dal Contratto se non in caso di mancato pagamento del Premio, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 del Codice Civile anche in merito alla sospensione della copertura.</i></p> <p><i>In caso di mancato pagamento di un qualsiasi Premio addizionale dovuto ai sensi del presente Contratto o di una sua modifica entro trenta (30) giorni dalla scadenza, l'Assicuratore non avrà alcuna responsabilità in relazione a eventuali diritti aggiuntivi che l'Assicurato avrebbe acquisito a fronte del pagamento del Premio addizionale.</i></p>

<b>Risoluzione</b>	<i>Nei casi previsti dalla legge.</i>
--------------------	---------------------------------------

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
<i>A coloro, soggetti pubblici e privati, che sono civilmente responsabili ai sensi di legge</i>

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
<i>I seguenti costi sono a carico del contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>costi di intermediazione: 18,38%</b></li> <li>- <b>oneri fiscali: 22,25%.</b></li> </ul>

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>Alla Compagnia</b>	<i>Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Compliant Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami, Corso Como 17, 20154 Milano, indirizzo email: <a href="mailto:xlinsurance@legalmail.it">xlinsurance@legalmail.it</a>. La Compliant Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.</i>
<b>All'IVASS</b>	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i>
	<i>L'Autorità di vigilanza nel Paese d'origine competente per i reclami è Financial Conduct Authority (FCA).</i>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento della mediazione è obbligatorio per poter iniziare un contenzioso.</i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<i>La Società e l'Assicuratore convengono che la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.</i>



PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.